

N.RG 3875 / 2022



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA
@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA

Il Giudice di Pace di PARMA, Dott. ROSSANA RIZZI, all'udienza del giorno 27/02/2025 nella causa civile R.G. n. 3875 / 2022 alla quale è riunita la causa 3884/2022

vertente tra

[REDACTED] (CF [REDACTED]) - Avv. GIOVANNI ARTUSI
[REDACTED] SRL (CF [REDACTED]) - Avv. PIETRO NEGRI

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED] (CF [REDACTED]) [REDACTED] (CF [REDACTED])
[REDACTED] IN CONTUMACIA
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA [REDACTED]
(CF 90156860323) [REDACTED] RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA (CF 0133209032)
(rappresentato e difeso dall'avvocato)- Prof. GIOVANNI NERI

-RESISTENTE-

Ha trattenuto la causa in decisione sulle rassegnate conclusioni riservandosi il deposito della seguente

SENTENZA



CONCLUSIONI

██████████

<< Piaccia al Sig. Giudice di Pace Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è giudizio si è verificato per fatto e colpa di ██████████, conducente della VW GOLF tg. ██████████, e, per l'effetto,

1) condannare ██████████, ██████████ (proprietaria della VW GOLF tg. ██████████/██████████, responsabile ex art. 2054, terzo comma, c.c.), nonché la Compagnia garante per la r.c.a., Rappresentanza Generale per l'Italia ██████████ ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in solido tra di loro - a risarcire alla concludente i danni patrimoniali subiti, da liquidarsi nella complessiva somma di €. 3.573,40, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto al saldo;

2) porre, in via definitiva, le spese di CTU e a carico di parte convenuta, e, per l'effetto, condannare ██████████, ██████████ nonché Rappresentanza Generale per l'Italia ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice quanto anticipato (€. 253,76)(ALL. A);

3) condannare ██████████, ██████████ nonché Rappresentanza Generale per l'Italia ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice i compensi spettanti al CT di Parte, p.i. TASSI (€. 507,52)(ALL. B);

4) condannare ██████████, ██████████ nonché Rappresentanza Generale per l'Italia ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, al rimborso delle spese e competenze professionali, r.f.s.g. 15 %. CPA e IVA rifusi;

5) condannare la convenuta, Rappresentanza Generale per l'Italia ██████████ ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a favore dell'attrice;

6) trasmettere, altresì, copia dell'eventuale sentenza favorevole all' I.V.A.S.S. per gli accertamenti relativi all'inosservanza delle disposizioni di cui all'artt. 148 e segg. D. Lgs. n. 209/05 e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 315 D. Lgs.



n. 209/05 nei confronti di Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED]
[REDACTED]. >>.

CARROZZERIA [REDACTED] SRL

"Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, previo incidentale accertamento di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED] nel causare l'evento, dato atto dell'avvenuto versamento da parte di [REDACTED] Ass.ni della somma di euro 4.000,00 per capitale, condannare i convenuti a risarcire all'attrice Carrozzeria [REDACTED] Srl, in virtù della intervenuta cessione di credito stipulata con la sig.ra [REDACTED], i danni a cose da liquidarsi nella somma integrativa di euro 3.399,00, od in quella somma che andrà ad emergere a conclusione dell'istruttoria, oltre interessi legali dal giorno della richiesta danni alla compagnia fino al giorno della notifica della domanda giudiziale, ed interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal giorno della domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 1284 comma IV ex L. 10 novembre 2014, n. 162 (in ogni caso nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace). Con vittoria di competenze, rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% e spese vive (marca e c.u.)".

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA [REDACTED] - [REDACTED]. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Conclude come da comparse di costituzione e risposta, da intendersi qui integralmente riportate

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 25/10/2022, [REDACTED] ha citato in giudizio [REDACTED], [REDACTED] e la Compagnia garante per la r.c.a., Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali riportati in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 7/02/2022, in Parma (Via Caselli), tra [REDACTED] alla guida dell'autovettura VW GOLF tg. [REDACTED] (di proprietà di [REDACTED]), l'auto OPEL tg. [REDACTED], condotta da [REDACTED] e altre tre vetture parcheggiate (tra le quali la FIAT PUNTO tg. [REDACTED] di proprietà dell'attrice).

Si costituiva in causa la sola convenuta Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], contestando la domanda sia in punto an sia in punto



quantum, mentre gli altri convenuti venivano dichiarati contumaci.

Alla presente causa veniva riunito il procedimento (N° 3894/2022 R.G.) azionato da Carrozzeria [REDACTED] s.r.l., cessionaria del credito risarcitorio per il danno riportato dal mezzo FIAT QUBO tg. [REDACTED], di proprietà di [REDACTED], che conveniva in giudizio la compagnia assicurativa [REDACTED] - Rappr. Generale per l'Italia per sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsi al veicolo tg. [REDACTED] in conseguenza del sinistro del 07 febbraio 2022.

Con l'iscrizione a ruolo della causa con R.G. 3884/2022, veniva indicato quale assegnatario del fascicolo il giudice dott.ssa Reggi. All'udienza del 16 gennaio 2023 (R.G. 3884/2022) avanti la Dott.ssa Reggi), veniva richiesto che, sussistendo connessione oggettiva (trattandosi del medesimo sinistro) e parzialmente soggettiva con la causa civile precedentemente iscritta a ruolo con R.G. 3875/2022 (Dott.ssa R. Rizzi), venisse disposta dal giudicante la riunione dei procedimenti.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 30 gennaio 2023, veniva disposta la trasmissione del procedimento R.G. 3884/2022 alla dott.ssa Rossana Rizzi per le determinazioni in ordine alla riunione con il procedimento R.G. 3875/2022. La scrivente Giudice di Pace disponeva la riunione dei procedimenti nella causa civile R.G. 3875/2022, rilevatane la connessione, e ritenendo superate tutte le questioni preliminari disponeva la concessione dei termini per memorie istruttorie ex art. 320 cpc c. IV, in esito alle quali disponeva l'espletamento di CTU.

Sulla responsabilità.

Il sinistro è stato ricostruito nei seguenti termini: il giorno 7/02/2022, verso le ore 21:20, [REDACTED], alla guida della VW GOLF tg. [REDACTED] (di proprietà di [REDACTED]), proveniente dal lato sud di Via Caselli in Parma, impegnava l'intersezione con Via La Grola, omettendo di concedere la precedenza alla OPEL tg. [REDACTED], condotta da [REDACTED], che percorreva la strada favorita (da destra).

L'omessa precedenza determinava la collisione tra i due veicoli e, in conseguenza dell'impatto, la WV GOLF proseguiva la sua traiettoria andando ad impattare contro l'auto FIAT CUBO tg. [REDACTED] (di proprietà di [REDACTED]) parcheggiata sul lato ovest di Via Caselli (civico 2). Quest'ultima, in un effetto carambola, andava a colpire la FIAT PUNTO tg. [REDACTED], di proprietà di [REDACTED] (anch'essa parcheggiata), che veniva a sua volta proiettata contro un'altra auto in sosta sullo stesso lato della predetta via (FIAT PANDA tg. [REDACTED]).



La responsabilità esclusiva del conducente Mereuta emerge dalla CAI sottoscritta nell'immediato, nella quale si legge che "il veicolo "B" (██████████) non dava la precedenza al veicolo "A" (██████████). La descrizione effettuata nel CAI è poi confermata dal teste Tebaldi, sovrintendente della Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro che ha effettuato la ricostruzione della dinamica successiva all'impatto dei primi due veicoli alla luce dello stato dei luoghi e dei mezzi nell'immediatezza dell'incidente. Infine, la mancata risposta all'interpello da parte del convenuto conducente determina – in punto di prova – le conseguenze previste dall'art. 232 c.1 C.p.c. potendo ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il danno a ██████████ a

La Signora Romanini ha chiesto il risarcimento del danno subito dalla vettura di proprietà FIAT PUNTO tg. ██████████.

Il CTU, preso atto dell'antieconomicità dei costi di riparazione ha stimato in €. 2.000,00 il valore commerciale della vettura al momento del sinistro, quantificando in €. 939,00 le spese accessorie per complessivi €. 2.939,00 (€. 2.000,00 + €. 939,00).

La difesa della Sig.ra Romanini ha inoltre chiesto il rimborso per le spese di assistenza stragiudiziale. L'utilità dell'assistenza stragiudiziale va valutata con riferimento a una più pronta definizione del contenzioso nel senso che detta attività, per poter essere considerata utile - e quindi risarcibile come danno emergente - deve essere stata tale o da evitare del tutto il giudizio o da assicurare un più veloce svolgimento della successiva causa. Nel caso di specie si possono considerare due elementi: l'affermazione della sussistenza del risarcimento diretto era sicuramente problematica, rendendo opportuno una consulenza qualificata sul punto e – d'altra parte - l'assistenza difensiva stragiudiziale ben poteva rappresentare lo strumento di risoluzione della controversia. Opportunità non colta dalla convenuta. Deve pertanto riconoscersi tale voce di risarcimento per la somma che si ritiene congrua di euro 500,00.

Il danno chiesto dalla Carrozzeria ██████████ srl

La domanda avente ad oggetto la somma integrativa per euro 3.399,00 traeva origine dalla fattura di riparazioni per complessivi euro 7.399,00 (pari ad euro 5.614,75 oltre iva per lavori di carrozzeria - ripristino parte anteriore e posteriore comprensivo di materiale di consumo e vernice - ed euro 450,00 oltre iva per noleggio di autovettura sostitutiva) da cui ██████████ ha detratto i 4.000,00 euro corrisposti da ██████████ s.ni ante litem.



Le contestazioni mosse dalla convenuta [redacted] sul quantum sono state smentite dalla espletata CTU, che in merito al valore finale necessario per le riparazioni ha comunque stimato il valore della riparazione nella la somma di complessivi euro 6.722,14 (pari ad euro 6.337,84 per riparazioni ed euro 384,30 per fermo tecnico) ed il valore commerciale del veicolo Fiat Qubo di euro 6.200,00.

La minima differenza tra costo della riparazione ed il valore di mercato della vettura consente di ritenere che le riparazioni fossero convenienti dal punto di vista tecnico ed economico, permettendo di affermare la sussistenza dell'obbligo risarcitorio in forma specifica.

In merito al risarcimento per il fermo del veicolo, avendo l'Autocarrozzeria assolto all'onere di provare la spesa sostenuta, deve trovare accoglimento la domanda, pur nei limiti della valutazione effettuata dal CTU, rispetto alla quale non risultano motivi per discostarsi.

Art. 96, terzo comma, c.p.c.

Visto l'atteggiamento e la condotta processuale della convenuta [redacted], la stessa viene condannata al pagamento di un importo determinato in via equitativa pari ad €. 500,00 a favore della ricorrente [redacted], ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..

I convenuti sono tenuti alla corresponsione delle spese di lite (compensi legali compensi CTP e CTU) in forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

per [redacted]

Accertato e dichiarato che il sinistro di cui è giudizio si è verificato per fatto e colpa di [redacted] conducente della VW GOLF tg. [redacted], , per l'effetto,

1) condanna [redacted], [redacted] (proprietaria della VW GOLF tg. [redacted], [redacted], responsabile ex art. 2054, terzo comma, c.c.), nonché la Compagnia garante per la r.c.a., Rappresentanza Generale per l'Italia [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in solido tra di loro - a risarcire alla concludente i danni patrimoniali subiti, da liquidarsi nella complessiva somma di €. 2939,00 con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del fatto al saldo, oltre ad €. 500,00 per attività stragiudiziale per un totale di €. 3.439,00



2) pone, in via definitiva, le spese di CTU e a carico di parte convenuta, e, per l'effetto, condanna [REDACTED], [REDACTED] nonchè Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice quanto anticipato pari ad €. 253,76;

3) condanna [REDACTED], [REDACTED] nonchè Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice i compensi spettanti al CT di Parte, p.i. TASSI pari ad €. 507,52;

4) condanna [REDACTED], [REDACTED] nonchè Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, al rimborso delle spese e competenze professionali, pari ad €. 219,73 per spese, €. 1.465,00 per compenso professionale oltre r.f.s.g. 15 %. CPA e IVAi;

5) condanna la convenuta, Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. di €. 500,00 a favore dell'attrice;

6) trasmette, altresì, copia dell'eventuale sentenza favorevole all' I.V.A.S.S. per gli accertamenti relativi all'inosservanza delle disposizioni di cui all'artt. 148 e segg. D. Lgs. n. 209/05 e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 315 D. Lgs. n. 209/05 nei confronti di Rappresentanza Generale per l'Italia [REDACTED].

Per CARROZZERIA [REDACTED]

Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. [REDACTED] di proprietà della sig.ra [REDACTED] nel causare l'evento, dato atto dell'avvenuto versamento da parte di [REDACTED] Ass.ni della somma di euro 4.000,00 per capitale,

CONDANNA

i convenuti a risarcire all'attrice Carrozzeria [REDACTED] Srl, in virtù della intervenuta cessione di credito stipulata con la sig.ra [REDACTED], i danni a cose da liquidarsi nella somma integrativa di euro 3.106,44, oltre interessi legali dal giorno della richiesta danni alla compagnia fino al giorno della notifica della domanda giudiziale, ed



interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal giorno della domanda giudiziale al saldo ai sensi dell'art. 1284 comma IV ex L. 10 novembre 2014, n. 162 (in ogni caso nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace).

Il tutto oltre rimborso per spese del consulente tecnico di parte, per complessivi euro 444,08 (così per risultanti euro 371,28 al netto della ritenuta d'acconto), oltre a spese legali stragiudiziali per euro 520,00 oltre iva se dovuta, nonché €. 1.265,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% e spese vive (marca e c.u.)".

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in PARMA il 25-03-2025

Il Giudice di Pace

Dott. ROSSANA RIZZI

